

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(con le modalità indicate con ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio – sede di Roma)

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA: TAR LAZIO SEDE DI ROMA – SEZ. III-BIS

RICORSO N. 6623/2019 R.G.

2. RICORRENTE:

FARINA Anna Maria, c.f. FRNNMR64C55G273J, nata a Palermo il 15/03/1964, ivi residente in viale Amedeo d'Aosta n. 22, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 53 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania, codice fiscale MNGGPP62C27B428M

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico, in persona del Dirigente p.t.;

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

- il ricorso introduttivo è proposto per l'annullamento:

del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale; del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale; dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocommissioni; il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta; degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta; del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento

delle operazioni di scioglimento dell'anonimato; del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni; del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna; degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova;

Sunto del primo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dell'art. 8 del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR, nonché i vizi di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere, in quanto il sistema informatico messo a disposizione dei concorrenti per lo svolgimento della prova scritta presentava gravissimi difetti di funzionamento, in quanto all'atto dell'utilizzazione del tasto/funzione "conferma e procedi" non procedeva al corretto salvataggio della risposta al momento del passaggio da una risposta all'altra e/o delle relative modifiche; al termine della durata della prova non acquisiva definitivamente l'ultima risposta data e/o le modifiche apportate, né consentiva la verifica del salvataggio attraverso apposito report e/o messaggio di regolare acquisizione della prova; in molti casi il sistema ha interrotto la procedura qualche minuto prima dello scadere del tempo; in molti casi, la maschera è scomparsa ed è stata autorizzata l'utilizzazione di una diversa postazione o richiesto l'intervento tecnico che ha notevolmente ridotto il tempo a disposizione dei candidati; i computer e le relative tastiere non avevano le stesse caratteristiche e alcuni/e non funzionavano correttamente nell'utilizzazione dei vari tasti/funzione (maiuscolo/minuscolo; spaziature, invio per segnare il capoverso) in molti casi erano duri e non funzionanti; i mouse in dotazione in molti casi non funzionavano rendendo estremamente difficoltoso il corretto posizionamento del cursore.

Il cattivo funzionamento del sistema informatico non ha consentito il regolare svolgimento della prova scritta, non funzionando il sistema di salvataggio dei testi elaborati, sicché la prova va annullata.

La ricorrente, a seguito del rilascio degli elaborati avvenuto solo in data 08/05/2019, ha constatato che il quesito n. 5 a risposta aperta, al quale ha lavorato per ultimo durante la prova scritta del 18/10/2018, è stato solo in parte memorizzato dal sistema.

Il sistema informatico, allo scadere dei 150 minuti previsti per lo svolgimento della prova, non ha salvato la parte finale del quesito n. 5, pregiudicando la prova della ricorrente, avendo la Commissione esaminatrice valutato complessivamente la prova scritta della candidata con un punteggio pari a 64,75/100 inferiore a 70/100 solo di punti 5,25.

Se il sistema avesse salvato integralmente la risposta del quinto quesito, la candidata avrebbe

certamente superato la prova scritta, con successiva ammissione all'orale.

L'accoglimento della censura comporta l'annullamento parziale della prova scritta, con il conseguente obbligo del Ministero di disporre la sua rinnovazione limitatamente al quesito Q 5.

Sunto del secondo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, d.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste; sviamento di potere.

Il verbale n. 1 delle operazioni della Commissione –approvato nella seduta del 25/01/2019- prevede che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”*, e cioè un tempo medio di valutazione di 6 minuti a quesito.

Nel caso in esame, la Commissione ha iniziato i lavori alle ore 14,15 e terminato alle ore 20,55, lavorando ininterrottamente senza pause, procedendo alla correzione e valutazione delle prove di n. 25 candidati in 6 ore e 40 minuti, con un tempo medio di 16 minuti per la correzione e valutazione di ogni prova e 3,20 minuti per la correzione e valutazione di ogni quesito.

In questo tempo ristretto e operando ininterrottamente senza pause, la Commissione ha attribuito alla prova della ricorrente complessivamente punti 50,75/80, di cui punti 11,25 sul primo quesito, punti 9,00 sul secondo quesito, punti 11,50 sul terzo quesito, punti 9,50 sul quarto quesito, punti 9,50 sul quinto quesito.

La valutazione di ogni quesito doveva essere fatta tenendo conto dei *“descrittori”* in base alla somma dei punteggi attribuiti in applicazione di tutti i singoli criteri con i relativi indicatori.

La Commissione ha esaminato gli elaborati dei candidati in un tempo eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sulle valutazioni espresse e comunque con superficialità.

Sunto del terzo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, d.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dell'art. 15 D.M. 03/08/2017 n. 138, nonché dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, in quanto la Commissione giudicatrice del concorso nella seduta plenaria in data 25/01/2019 (verbale n. 3) -con la partecipazione anche delle 37 Sottocommissioni esaminatrici- ha proceduto alla validazione delle domande di lingua straniera; all'approvazione della griglia di valutazione, della scheda di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta; all'approvazione dei verbali delle operazioni di correzione e validazione delle prove scritte, alla individuazione delle province e delle sedi presso le quali le Sottocommissioni avrebbero svolto i relativi lavori.

Il verbale n. 3 del 25/01/2019, però, non è stato firmato da tutti i componenti della Commissione nella sua articolata composizione in sottocommissioni ex art. 15 comma 8 D.M. 03/08/2017 n. 138; il Prof. Francesco Aiello (Sottocommissione n. 1 Calabria), il Prof. Carlo Bottari (Sottocommissione n. 8 Emilia Romagna), l'Avv. Maria Vittoria Lumetti (Sottocommissione n. 19 Lazio), il Prof. Giulio Malucelli (Sottocommissione n. 25 Piemonte) e la Prof.ssa Carla Xodo (Sottocommissione n. 36 Veneto) hanno partecipato tramite “videoconferenza Skipe”, anziché personalmente, in violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 487/1994; il Prof. Paolo Luca Bernardini (Sottocommissione n. 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni”, senza che lo stesso fosse presente o che in sua sostituzione partecipasse il componente supplente Prof. Nunzio Alberto Borgese (D.D. 11/01/2019 n. 12 e D.D. 04/02/2019 n. 89); non ha firmato il verbale n. 3 del 25/01/2019 il Dott. Folco Ferretti (Sottocommissione 17 Lazio).

Nelle procedure relative a pubblici concorsi la commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto, che deve espletare le operazioni concorsuali con la partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti.

Sunto del quarto motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.M. 03/08/2017 n. 138 e del D.M. 22/12/2017 n. 1015, nonché dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, in ragione delle cause ostative all'incarico dei seguenti componenti del C.T.S.

PALMERI Ezia (N. 62 Allegato “A” D.M. 26/04/2018, avendo preso parte al corso di preparazione concorso;

BIAGIOLI Raffaella (N. 8 Allegato “A” D.M. 26/04/2018, avendo preso parte al master I livello di organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali A.A. 2016/2017 (art. 2 lett. c D.M.);

DI MARTINO Antonietta (N. 57 Allegato “A” D.M. 26/04/2018), avendo lavorato alla redazione di guide e manuali per la preparazione al concorso (art. 2 lett. c D.M.);

RUBINACCI Carlo (N. 36 Allegato “A” D.M. 26/04/2018), avendo elaborato manuale di preparazione al concorso (art. 2 lett. c D.M.);

BIFERALE Nicoletta (N. 51 Allegato “A” D.M. 26/04/2018) esponente ANP (art. 2 lett. a D.M.); come risulta dai documenti che si producono in giudizio.

L'irregolarità della composizione del Comitato Tecnico Scientifico inficia le attività dallo stesso svolte, determinando conseguentemente la illegittimità di tutte le operazioni della prova scritta.

Sunto del quinto motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.M. 03/08/2017 n. 138, nonché dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto:

- Marcucci Angelo Francesco, nominato con D.D. 11/01/2019 n. 12 componente della 12^a sottocommissione Lazio, ha preso parte all'organizzazione del Corso di preparazione per concorso a Dirigente Scolastico organizzato dall'Istituto Paritario Luigi Stefanini presso l'Università Telematica Pegaso di San Giorgio a Cremano (NA) in data 01/12/2017, dunque nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso (D.M. 03/08/2017 n. 138 pubblicato in GU Serie Generale n.220 del 20/09/2017);

- Davoli Elisabetta, nominata con D.D. 11/01/2019 n. 12 componente della 11^a sottocommissione Lazio ha preso parte come relatrice e/o organizzatrice:

a) al "Seminario di studio e approfondimento delle istituzioni scolastiche verso il cambiamento con il nuovo regolamento", tenuto a Villa Minieri Resort di Nola in data 03/12/2018, durante l'espletamento del concorso;

b) al Corso di formazione "La scuola che funziona Roma" organizzato dall'IRSEF di Frosinone e dalla CISL Scuola in data 06/03/2018, durante l'espletamento del concorso;

c) ai seminari di "PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO", Seminario 3 Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome- il sistema giuridico di riferimento: gestione delle risorse finanziarie e attività negoziale, organizzato dall'A.N.D.I.S. e tenuto in data 16/12/2017, durante l'espletamento del concorso;

d) all'INCONTRO REGIONALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO sul "NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE" organizzato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e tenuto in data 12/01/2019, durante l'espletamento del concorso;

e) ai corsi di formazione "PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE per la professionalità docente – Corso di preparazione al Concorso a posti di dirigente scolastico" (10 corsi seminariali con tutor in aula) organizzato dall'A.N.D.I.S. a Firenze (18/02/2019), Palermo (dal 27/11/2017 al 19/03/2018), Mestre (dal 25/11/2017), Benevento (dal 29/11/2017), Giuliano in Campania (dal 11/12/2017), Caserta (dal 28/12/2017); ed ancora Roma, Milano, Torino; durante l'espletamento del concorso;

f) al Corso ANDIS ON-LINE per aspiranti DS presso la scuola G. Cesare di Mestre, tenuto in data 13/10/2017 durante l'espletamento del concorso;

g) al PERCORSO FORMATIVO di preparazione al Concorso a posti di dirigente scolastico organizzato dall'A.N.D.I.S. durante l'espletamento del concorso.

I predetti componenti Marcucci e Davoli hanno partecipato alla prima seduta plenaria della Commissione esaminatrice del 25/01/2019 (verbale n. 3), inficiando la legittimità dell'attività

dell'Organo tecnico, che è un collegio perfetto per il quale non può farsi ricorso al principio della c.d. prova di resistenza.

La causa di incompatibilità e/o ostativa alla nomina dei componenti dell'organo tecnico è in sé suscettibile di invalidare la costituzione della Commissione esaminatrice e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Sunto del sesto motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. d.P.R. 09/05/1994 n. 487 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e ss. del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR, violazione del principio di uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto con atto prot. n. 11180 del 22/03/2019 il MIUR ha comunicato che approssimandosi la conclusione delle operazioni di correzione della prova scritta per il reclutamento dei dirigenti scolastici "Il 25 e 26 marzo 2019 si procederà allo scioglimento dell'anonimato"; ma di queste operazioni non risulta redatto alcun verbale, tale non essendo il "verbale di scioglimento dell'anonimato" -pubblicato sul sito in data 19/04/2019 con l'avviso prot. n. 18824 del 19/04/2019- redatto dal Nucleo dei Carabinieri, aperto alle 12,35 del 26/03/2019 e istantaneamente chiuso alle ore 12,35 del 26/03/2019 , che riporta le operazioni di prelevamento svolte nei giorni 25 e 26 marzo 2019 e chiuse alle ore 12 della seconda giornata, non indica i componenti della Commissione esaminatrice presenti e quali operazioni siano state eseguite per abbinare con modalità telematiche il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonimo".

Nelle procedure concorsuali, la violazione della regola dell'anonimato da parte della Commissione esaminatrice determina la radicale invalidità degli atti e della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di valutazione delle prove

Sunto del settimo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.M. 03/08/2017 n. 138 e del D.M. 22/12/2017 n. 1015, nonché dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, in quanto La griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta redatta dal Comitato Tecnico-scientifico ex art.13 D.M. presenta una evidente anomalia docimologica rappresentata dalla scala quantitativa di riferimento, che costituisce, per ogni indicatore e per il relativo descrittore, una scala nella scala.

I predetti criteri di valutazione, pertanto, sono illegittimi per manifesta illogicità e/o inattendibilità, precludendo ai giudizi numerici ogni significato motivazionale, essendo inadeguati a esprimere e sintetizzare in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Sunto dell'ottavo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 09/05/1994 n. 487, degli artt. 10 e ss. D.M. 03/08/2017 n. 138 e dell'art. 8 e ss. del bando, la violazione dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto una delle cinque domande non è un quesito a risposta aperta ma ha ad oggetto la soluzione di un caso concreto, e precisamente: "Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?" che, invece, ai sensi dell'art. 9 del bando, avrebbe potuto costituire oggetto di prova orale sulle materie d'esame di cui all'art. 10 comma 2 del D.M.

La prova scritta va conseguentemente annullata.

Sunto del nono motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR, la Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto , a seguito di ordinanza n. 62/2018 del Sindaco di Cagliari di chiusura delle scuole in Sardegna, la prova scritta è stata rinviata limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna ed è stata svolta, successivamente, in data 13/12/2018 giusta avviso pubblicato in G.U. n. 89 del 09/11/2018, sulla base dello stesso quadro di riferimento della prova pubblicato il 17/10/2018, e cioè il giorno prima della prova scritta sostenuta in data 18/10/2018 da tutti gli altri candidati, creando una stridente e insanabile disparità di trattamento tra i concorrenti. Il Miur avrebbe dovuto rinviare la prova scritta per tutti i candidati, al fine di consentirne lo svolgimento in unica data su tutto il territorio nazionale.

- il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26/11/2019 è proposto per l'annullamento:

1) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 2) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 3) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 4) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata; 5) dell'avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali; 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019; 7) dell'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a

seguito di rinunce all'assunzione in servizio; 8) dell'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione; 9) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019; 10) degli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori; 11) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata; 12) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto.

Sunto del primo motivo aggiunto

E' stata dedotta l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, per i vizi dedotti con il ricorso principale, in quanto, pur appartenendo -la graduatoria finale e gli atti collegati- alla stessa sequenza procedimentale in cui si collocano gli atti che hanno leso la ricorrente, non ne costituiscono conseguenza inevitabile atteso che implicano nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. Avverso i predetti provvedimenti, pertanto, la ricorrente ha riproposto le censure dedotte con il ricorso introduttivo attraverso la loro integrale trascrizione.

Sunto del secondo motivo aggiunto

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.M. 03/08/2017 n. 138, nonché dei principi in tema di svolgimento dell'attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto i componenti Davoli Elisabella, Marcucci Angelo e Busceti Francesca, avendo svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, versavano in posizione di incompatibilità, come ha rilevato il Tribunale adito con la sentenza n. 8655/2019.

La causa di incompatibilità e/o ostativa alla nomina dei componenti dell'organo tecnico è in sé suscettibile di invalidare la costituzione della Commissione esaminatrice e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Sunto del terzo motivo aggiunto

E' stata dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del d.l. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 08/08/2019 n. 81 per:

A. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost

La modifica del bando operata dall'**art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81**, con la conseguente modifica del regolamento approvato con d.P.R. n. 138 del 03/08/2017, non osserva i limiti enunciati dalla Consulta in quanto:

- ha inciso su un numero elevato di destinatari;

- non ha contenuto particolare e concreto, né è ispirata da particolari esigenze, in quanto è intervenuta in generale sul sistema formativo dei dirigenti, che, però, ha esteso al corso-concorso DDG n. 1259 del 23/11/2017 modificando il valore ed i criteri selettivi delle prove d'esame, assegnando diverso rilievo alla "prova scritta" che precedeva quella orale e il successivo corso formativo con esame finale;
- non ha osservato, conseguentemente, limiti generali del potere legislativo, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- non ha indicato i criteri che hanno ispirato la scelta, non essendo desumibili dalla norma stessa i predetti criteri e gli interessi oggetto di tutela, né la *ratio legis*, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici;

B. Violazione dell'art. 77 comma 2 Cost.

La norma scrutinata difetta anche dei necessari presupposti straordinari di necessità e urgenza del decreto legge, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., avendo il legislatore introdotto una vera e propria riforma strutturale del sistema di formazione dei dirigenti, valevole anche per partecipanti a un corso-concorso in via di svolgimento, vizio che non è sanato dalla legge di conversione *"poiché il difetto dei requisiti del caso straordinario di necessità e d'urgenza costituisce un vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie"*; ciò in quanto l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza, che legittimano il Governo ad adottare i decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, in quanto l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale. Il predetto accertamento, peraltro, non può sostituire né sovrapporsi a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione - in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti - ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto, fermo il principio per cui il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità solo quando risulti in modo evidente (Corte Cost 23/05/2007 n. 171).

La ricorrente, pertanto, chiede all'On.le Tribunale adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, per violazione dell'art. 77 comma 2 Cost., in assenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza che legittimano il Governo ad adottare i decreti-legge.

4. CONTROINTERESSATI (RICOPRENTI LE POSIZIONI UTILI IN GRADUATORIA):

MANGIARACINA Leonardo, C.F. MNGLRD70M18C286X, con domicilio digitale leonardo.mangiaracina@ordineingegneritrapani.it

MACULA Antonino, C.F. MCLNNN66T11I086I, con domicilio digitale antonino.macula@ingpec.eu

LAUDANI Antonino Fabio Marco, C.F. LDNNNN72R29C351H, con domicilio digitale antoninofabiomarco.laudani@archiworldpec.it

CIVELLO Vito, C.F. CVLVTI67E27G347B, con domicilio digitale vito.civello@pec.it

5. Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Con decreto N. 8330/2022 del 17/10/2022 il TAR Lazio sede di Roma – Sez. III-bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è allegato in DPF.

In esecuzione del decreto n. 8330/2022 del 17/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del predetto decreto n. 8330/2022 del 17/10/2022 in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 8330/2022 del 17/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il decreto n. 8330/2022 del 17/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi, compreso quello superiore;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto n. 8330/2022 del 17/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza (avvenuta in data 17/10/2022), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Tribunale ha fissato l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.